



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

PROC. V.G. N. 7719/2018

**DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Stefano Miglietta,
letto l'accordo di composizione della crisi presentato da _____, rappresentata dalla consulente
Avv. Chiara Cracolici;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;

premesse che

- in data 12.3.2018 la sig.ra _____ ha depositato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che prevede:
 - il versamento in un'unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dalla data di passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo, dell'importo di € 18.066,98 da parte di _____, marito della ricorrente;
 - il pagamento integrale delle spese in prededuzione, pari ad €2.357,57 in una soluzione unica entro 30 giorni dal versamento della suddetta somma;
 - il pagamento dei restanti € 15.709,41 ai creditori privilegiati, secondo il piano di riparto previsto a pagg. 5 e 6 della proposta;
- unitamente a tale proposta di accordo sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e la relazione particolareggiata *ex art. 9, comma 3 bis l.* da parte dell'OCC, dott.ssa Giulia Bisanti, la quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, la fattibilità dell'accordo, la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- con decreto del 21-23.3.2018 il giudice designato ha fissato udienza *ex art. 10, comma 1, l. 3/2012* il giorno 15.5.2018;
- all'udienza, l'OCC ha dato atto di aver trasmesso la proposta di accordo a tutti i creditori in data 29.3.2018 a mezzo PEC e di aver pubblicato tale atto sui siti internet www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com, www.publicomonline.it e www.tribunale.torino.giustizia.it;
- i creditori sono stati chiamati a far pervenire una dichiarazione sottoscritta con la quale esprimere il consenso o il dissenso rispetto alla proposta di accordo formulata dalla debitrice entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/2012;



- in data 24.4.2018 è pervenuta all'OCC una comunicazione da parte del creditore *che ha espresso il proprio dissenso alla proposta formulata, segnalando che " / si conformerà al parere di questa / per i crediti a ruolo di competenza dell' / "*;
- in data 8.5.2018 l'OCC e l'avv. Cracolici hanno trasmesso a tutti i creditori riconosciuti nell'accordo la relazione sui consensi ex art. 12 l. 3/2012, dando atto che il consenso raggiunto era pari al 98,95%;
- all'udienza del 15.5.2018 il Tribunale si è riservato di provvedere sull'istanza di omologa dell'accordo di composizione della crisi a data successiva al deposito dell'attestazione definitiva da parte dell'OCC;
- in data 30.5.2018 l'OCC ha depositato l'attestazione definitiva ex art. 12 l. 3/2012, con la quale
 - ha dato atto delle osservazioni pervenute in data 15.5.2018 dall' *dirette a chiarire la propria contrarietà all'omologazione del piano e a chiedere al Tribunale di "ritenere validamente espressa la votazione manifestata nei termini dell'art. 10 L. 03/2012 dall' / anche sulla parte di credito già cartellizzata e conseguentemente dichiarare non raggiunto il quorum necessario per l'omologa della procedura";*
 - ha rilevato che nell'ipotesi in cui il Tribunale *"omologa l'istanza formulata dall' / standendo il dissenso di / alla parte di credito "crystalizzato", la percentuale di consenso di riuirebbe al 65,86%. In caso contrario, la percentuale resta pari al 98,95%",* riportando il riepilogo delle due ipotesi alternative;
 - ha definitivamente attestato la fattibilità dell'accordo;

considerato che

- la comunicazione del 15.5.2018 chiarisce definitivamente la natura contraria del voto espresso dall' */*, in ogni caso già emergente in via interpretativa dalla dichiarazione tempestiva resa dall' */* unica titolare del credito nei confronti della ricorrente;
- preso atto che dalla relazione finale depositata dall'OCC in data 30.5.2018 emerge
 - che non sono state sollevate ulteriori contestazioni;
 - che, anche tenendo conto del dissenso dell' */* imitativamente ai crediti dell' */*, risulta comunque raggiunta la percentuale del 65,86% dei voti favorevoli, secondo il meccanismo di conteggio normativamente previsto;
- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;
- deve essere, pertanto, omologato l'accordo di composizione della crisi presentato dalla ricorrente;

P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da

dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

nomina Liquidatore la dott.ssa **Giulia BISANTI**, con gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012;

dispone che il presente decreto, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura del Liquidatore sui siti internet www.astalegale.net, www.asteimmobili.it e www.tribunale.torino.giustizia.it in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n.3/2012;



dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 6 luglio 2018

Il Giudice
(Stefano Miglietta)

